

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001**

**Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.**

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante la disciplina della continuazione delle attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Ritenuto che, ai fini della prosecuzione delle attività in esercizio, è necessario precisare le modalità e i criteri della domanda per l'iscrizione all'albo nella categoria 5, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle citate decisioni della Commissione europea e del Consiglio e dalla entrata in vigore delle stesse vengono ad essere classificati pericolosi;

Considerato che, al fine di garantire alle imprese che presentano la domanda nei termini previsti dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la prosecuzione dell'attività, è opportuno prevedere un periodo transitorio relativamente ai requisiti del responsabile tecnico stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO per l'iscrizione nella categoria 5;

Considerato che ai medesimi fini, tenuto conto del limitato periodo di tempo previsto per la presentazione della domanda e dell'obiettivo primario dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, di assicurare l'esercizio delle attività in essere senza alcuna soluzione di continuità, si ritiene necessario consentire alle imprese già iscritte all'albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di continuare a svolgere, nelle more dell'iscrizione nella categoria 5 e comunque per un periodo transitorio temporalmente circoscritto, dette attività con i medesimi mezzi compresi nel provvedimento d'iscrizione e per gli stessi rifiuti che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni hanno una nuova classificazione;

Delibera:

Art. 1.

Domanda d'iscrizione all'albo

1. Per la prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi, i soggetti interessati devono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:

a) presentare domanda d'iscrizione all'albo nella categoria 5, qualora non iscritti in tale categoria;

b) presentare domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta di integrazione delle tipologie di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività, qualora già iscritti nella categoria 5;

c) presentare domanda di passaggio di classe, qualora la quantità di rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività comporti il superamento della quantità complessiva autorizzata in base alla classe della categoria 5 nella quale sono già iscritti.

2. Per la presentazione della domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto la lettera A.

3. La domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, ad esclusione della documentazione già in possesso della sezione regionale cui l'impresa richiedente dovrà fare riferimento. Le imprese già iscritte all'albo possono adeguare le dotazioni di mezzi e di personale previste per l'iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del Comitato nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4. Qualora la domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1 non venga presentata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'iscrizione all'albo per le tipologie di rifiuti la cui classificazione è modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data di scadenza del predetto termine di trenta giorni.

5. L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella categoria 5 a tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali l'impresa interessata risulta già iscritta alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.

Art. 2.

Responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d'iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, deve essere in

possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.

2. Limitatamente alla prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di cui al comma 1 possono essere soddisfatti, entro un anno dalla data di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla scadenza del predetto termine di un anno la funzione di responsabile tecnico puo' essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

Art. 3.

Garanzia finanziaria

1. Alla domanda presentata ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per l'iscrizione nella categoria 5 o per la variazione di classe all'interno della medesima categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attivita' svolta.

Roma, 27 dicembre 2001

Il presidente: Pernice

Il segretario: Onori

Allegato A

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SEZIONE REGIONALE .....

Domanda di iscrizione/variazione ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443

Il sottoscritto ....., in qualita' di legale rappresentante della ditta ..... con sede in .....

non iscritta all'albo\*

iscritta all'albo nella/e categoria/e .... con il n. .... chiede ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443: l'iscrizione nella categoria 5, classe..., per le sottoelencate tipologie di rifiuti:

l'integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti nella categoria 5:

il passaggio dalla classe ..... alla classe ....., della categoria 5 con integrazione delle sottoelencate tipologie di rifiuti:

=====  
Tipologie di rifiuti raccolti Tipologie di rifiuti per le quali e trasportati \*\* si richiede l'iscrizione\*\*

-----  
Codice CER Tipologia Codice dell'elenco dei Tipologia rifiuti di cui alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE, e successive modifiche e integrazioni

-----  
\* imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti, classificati non pericolosi in base alla previgente disciplina, da esse stesse prodotti, la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.

\*\* tipologie di rifiuti classificati non pericolosi in base alla previgente disciplina, la cui classificazione e' stata modificata dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.

Si allega la seguente documentazione:

N. .... dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico attestano che le caratteristiche dei mezzi utilizzati sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attivita' dalla normativa vigente.

N. .... garanzia finanziaria per l'importo relativo alla cat. 5, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.

N. .... appendice garanzia finanziaria per adeguamento importo derivante dal passaggio dalla classe ..... alla classe ....., della categoria 5, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 ottobre 1996, come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999.

N. ....

N. ....

Data, .....

Legale rappresentante .....